



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sez. Lavoro

RICORSO EX ART 700 CPC

CON RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO INAUDITA

ALTERA PARTE

Della sig.ra **Azzarello Federica**, nata il 05.06.1989 a Mussomeli (Cl), e residente a Cammarata (Ag), alla via Emilia Romagna n. 31, C.F. ZZRFRC89H45F830F, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carità C.F. CRTFNC86B01A0890, giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 e/o indirizzi pec francescocarita86@avvocatiagrigento.it, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale Ribaudo in Palermo alla Via Mariano Stabile 241

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del



Ministro pro-tempore, con sede in Roma, viale Trastevere 76, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

-Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Palermo, Via G. Fattori, 60, C.F. C.F. 80018500829, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

- Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale Di Catania, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Via Pietro Mascagni, 52, 95131 Catania CT, C.F. 80008730873, rappresentato e difeso, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

- Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale Di Agrigento, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Agrigento alla via Leonardo Da Vinci n. 2, C.F. 80004660843, rappresentato e difeso, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato,

FATTO

- La docente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato in data 01.09.2022, **classe di**



concorso ADEE sostegno, presso la scuola G. Verga sita a Scordia in Piazza Carlo Alberto, risultando vincitrice di Concorso su base regionale indetto nel 2018.

- Con richiesta del 07.04.2023 (all. 1), al fine di beneficiare delle misure di sostegno alla maternità, essendo diventata madre di una bambina che appena nei giorni scorsi ha compiuto il suo secondo anno di vita, la dott.ssa Azzarello avanzava all'Amministrazione resistente formale richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 - bis DL 151/2001.

- Successivamente, in data 14.04.2023, l'Ufficio Scolastico provinciale di Agrigento, con nota Protocollo nr: 4896 comunicava il rigetto della domanda esponendo che "Si riscontra l'istanza della S.V. pervenuta il 12/04/2023, relativa a quanto in oggetto, rilevando che, in esito alla mobilità della scuola primaria posto comune e posto sostegno per l'A. S. 2022/2023, non sono residuati "posti vacanti e disponibili" in provincia di Agrigento, la cui sussistenza è condizione tassativamente prevista dalla norma invocata, unitamente al divieto di copertura del posto di titolarità.



- Purtuttavia, in data 20.03.2023 è stato pubblicato decreto che disponeva la sussistenza di ben 54 posti di diritto, per la scuola primaria, di cui 4 per la classe di concorso della ricorrente, nella provincia di Agrigento (vedi all.).
- Peraltro, in data 22.05.2023 sono stati pubblicati i posti disponibili per l'organico di diritto nell'ambito provinciale di Agrigento.
- Nel proprio decreto, l'usp di Agrigento comunica che vi sono disponibili ben 337 posti per la classe di sostegno per quanto riguarda la dotazione organica di diritto (vedi all.).
- Di questi 337 posti vacanti e disponibili ben 5 sono disponibili presso l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Cammarata e 8 presso l'Istituto Philipppone di San Giovanni Gemini.
- Talchè, la stessa, in data 23.05.2023, richiedeva tempestivamente, all'USP di Agrigento, di rivedere la precedente posizione e di disporre l'assegnazione del suddetto posto, ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs 151/2001.
- Tale istanza, però, rimaneva però inevasa.
- Pertanto, considerato che tutti tentativi per l'assegnazione temporanea non sono andati a buon



fine, essendo necessaria una tutela d'urgenza, la sig.ra Azzarello ricorre a quest'Ecc.mo Tribunale adito affinché venga accolto il proprio ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.

SUL FUMUS BONI IURIS - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 42 BIS D.LGS 151/2001

Sebbene la sussistenza del "fumus boni iuris", ossia l'esistenza del diritto della pretesa azionata risulti già palese da quanto dedotto in punto di fatto, si ritiene comunque opportuno precisare ulteriormente quanto segue.

La questione deve essere inquadrata con riferimento **all'art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 14, comma 7, l. n. 124 del 2015**, il quale sancisce espressamente che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio



ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda". Tale norma, dunque, oltre a prevedere l'obbligo di motivazione del rigetto, aggiunge l'ulteriore condizione che tale rigetto deve essere limitato a casi ed esigenze eccezionali, in quanto rivolto a dare protezione a valori di rilievo costituzionale. Dunque, il dissenso delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione deve essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e dunque congruamente motivato.

Nel caso di specie, vi è un dissenso da parte dell'Amministrazione resistente talchè, in ossequio alla norma, quest'ultimo esige una congrua motivazione soprattutto nella misura in cui non fa riferimento ai casi od esigenze eccezionali che consentano alla stessa di negare legittimamente il



beneficio richiesto.

Ed infatti, a tal proposito, non può prescindersi dal fatto che l'obbligo di motivazione è a carico dell'Amministrazione interpellata, gravando su di essa il relativo onere della prova.

Tale impostazione dimostra la volontà del legislatore di rendere il diritto al congedo parentale preminente rispetto alle ordinarie esigenze di servizio - peraltro fisiologiche - potendo lo stesso recedere - si ribadisce - solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'Amministrazione deve dare puntualmente conto nel provvedimento.

Infatti, non può prescindersi dal fatto che la ratio legis dell'art. 42 bis risulta individuabile nella tutela dei valori inerenti alla famiglia, garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., che, sottolineando i doveri verso la prole, promuovono valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l'esercizio di tale funzione.

Il beneficio, **pensato quindi nell'esclusivo interesse del minore**, ha la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età.



A ben vedere, nel provvedimento di diniego adottato dall'USP di Agrigento, non vi è alcun riferimento a detti casi od esigenze eccezionali, né con riferimento alle circostanze che lo hanno determinato.

Ed infatti, l'Usp di Agrigento motiva il proprio diniego esponendo che non sono sussistenti posti vacanti e disponibili per la classe di concorso di sostegno nella provincia di Agrigento.

Purtuttavia, è la stessa amministrazione che in data 20.03.2023 pubblica proprio decreto che dispone la sussistenza di posti di diritto vacanti e disponibili nella provincia di Agrigento.

Pertanto, risulta provato per tabulas la sussistenza dei posti disponibili.

Talché, il posto disponibile presso l'I.C. Giovanni XXIII di Cammarata o presso l'istituto G. Philipppone di San Giovanni Gemini, essendo quelli più vicini a quello di residenza del nucleo familiare della ricorrente doveva esserle assegnato ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 14, comma 7, l. n. 124 del 2015, o comunque andava assegnato alla stessa un'altra sede nella Provincia di Agrigento essendo



ben 337 i posti di diritto disponibili.

In particolare, infatti, l'unica ragione per la quale l'Amministrazione resistente può legittimamente addurre un diniego alla richiesta di assegnazione temporanea avanzata dal lavoratore risiede nelle superiori esigenze organizzative dell'Amministrazione stessa, che vanno congruamente motivate e, dopo l'aggiunta operata con la l. n. 124 del 2015, devono essere di natura eccezionale e non più identificabili col mero disagio all'attività della Pubblica Amministrazione, bensì con l'effettivo pregiudizio al buon andamento della stessa.

Elementi che sono del tutto insussistenti nel caso di specie in quanto i posti disponibili v'erano e, senza una tutela d'urgenza verranno assegnati ad altri docenti, diversi dalla ricorrente, con danno grave ed irreparabile per se e per la propria figlia.

E'indubbio, infatti che ricorrano nel caso di specie, tutti i presupposti di legge dettati in materia di trasferimenti per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165



e ss.mm.ii., ed all'art. 42 bis d.lgs. 151/2001, aventi il solo fine di garantire l'unità familiare, e consistenti nell'assegnazione temporanea al genitore con figli minori fino a tre anni di età presso la sede dell'altro genitore, purchè la residenza venga effettivamente stabilita presso l'abitazione dell'altro genitore.

Del resto, la giurisprudenza di merito è pacifica nel ritenere, che "la ratio di tale norma deve essere ricercata nella volontà di salvaguardare l'unità familiare del dipendente pubblico, contemperando ciò con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza. Infatti, la menzionata disposizione stabilisce che la Pubblica Amministrazione debba concedere al lavoratore l'assegnazione provvisoria, salvi i prescritti requisiti, a meno che ricorrano ragioni impeditive di cui la Pubblica Amministrazione deve rendere motivazione" (Tribunale Milano sez. lav., 20/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep. 20/05/2017), n.1367)).

A tal riguardo, in un caso identico a quello di specie, il Tribunale di Lecce con sentenza del 16.07.2007 così dispone: "Il dipendente pubblico



del comparto scuola con bimbo di età inferiore a tre anni ha diritto - ai sensi dell'art. 42 bis d.lg. 26 marzo 2001 n. 151 e in assenza di contestazioni da parte della p.a. circa l'esistenza di un posto vacante in organico nella sede richiesta - all'assegnazione temporanea a un ufficio la cui collocazione possa garantire l'effettiva unità e convivenza del nucleo familiare sino al compimento dei tre anni del bambino, non potendo l'amministrazione opporre l'assenza dei requisiti previsti dal c.c.n.l. di comparto per l'assegnazione provvisoria, che costituisce istituto distinto, subordinato alla sussistenza di ulteriori requisiti" (vedi massima allegata).

Su identica questione, relativamente al comparto scuola, la giurisprudenza di merito è granitica nel riconoscere il diritto della ricorrente già in via d'urgenza.

In particolare, il **Tribunale di Livorno** con **ordinanza cautelare del 20.10.2016** ha rilevato che la disposizione in esame è inserita nel T.U. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, con il quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità, quale



quella di tutelare la salute fisio-psichica della lavoratrice madre, quella di preservare la salute del nascituro e quella, infine, di garantire il diritto del figlio, sia naturale che adottivo, a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita. Tale norma riconosce al dipendente pubblico, genitore di un figlio minore fino a tre anni, il diritto ad essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato, e per un periodo complessivamente non superiore ai tre anni, ad una sede di servizio ubicata presso la stessa provincia o regione nella quale lavora l'altro genitore, subordinando tale diritto alla sussistenza di due condizioni cumulative: 1) la presenza di un "posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva" e 2) il previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, con la precisazione che l'eventuale dissenso deve essere motivato, e l'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda, e limitato a casi o esigenze eccezionali (v. art 42 bis citato come modificato dall'art. 14 comma 7 l. 7 agosto 2015, n. 124, da



ritenersi applicabile anche nel settore della scuola).

Né potrebbe obiettarsi, come correttamente rilevato dal **Tribunale di Brescia (cfr. ordinanza cautelare del 16.03.2016)**, che nel comparto scuola l'unico istituto applicabile sarebbe l'assegnazione provvisoria disciplinata dal CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, stante l'assoluta diversità delle finalità sottese ai due istituti.

Invero, l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria sono previste per il reimpiego del personale in soprannumero e per favorire la mobilità territoriale di durata annuale, in ragione di specifiche e soggettive condizioni del richiedente, mentre, come si è visto, è totalmente diversa la finalità perseguita dal Legislatore con il citato art.42 bis.

A fronte di ciò, a nulla rileva, prosegue il **Tribunale di Brescia**, che il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie non abbia recepito il predetto istituto disciplinato con legge.

Invero, l'art.42 bis non mira a garantire ai



genitori del minore la sede di lavoro nel luogo ove lavora l'altro genitore per tre anni, bensì quello di salvaguardare l'integrità psico-fisica del minore in tenera età e proprio il temperamento delle esigenze di tutela del fanciullo sancite dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia, con quelle del buon andamento della P.A. sancite dall'art.97 Cost., ha imposto l'emanazione della disposizione legislativa in esame. **(Tribunale Roma, 07/11/2019, n.9819)**

Né potrebbe altresì sostenersi, che l'istituto dell'assegnazione provvisoria disciplinato dal CCNI darebbe comunque attuazione alla disposizione di favore prevista dall'art.42 bis, nemmeno sotto forma di riconoscimento di una mera precedenza ai fini delle assegnazioni provvisorie, in quanto detta lettura si porrebbe in contrasto insanabile con l'art.2 della L. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dei diritti del fanciullo, che sancisce il divieto di discriminazione e pone una garanzia di tutela per ogni fanciullo sottoposto alla giurisdizione dello Stato; - con l'obbligo assunto ai sensi dell'art.3



della predetta legge di ratifica, e da valere per tutte le decisioni relative alle condizioni di vita dei fanciulli, anche prese in sede amministrativa, secondo cui "l'interesse superiore del fanciullo dev'essere una condizione preminente";

- con l'obbligo assunto nell'art.4 della legge di ratifica, che impone allo Stato di adottare, oltre che provvedimenti legislativi, anche gli idonei atti amministrativi, al fine di garantire e dare attuazione alle disposizioni della Convenzione;

- con l'obbligo assunto per rendere operativa la previsione di cui all'art. 7, che assicura il diritto del fanciullo ad essere allevato dai genitori e di conoscerli;

- con l'obbligo assunto all'art.18 che affida agli Stati il compito di garantire che entrambi i genitori possano provvedere all'educazione e allo sviluppo del fanciullo nonché ottemperare alle loro responsabilità di allevare i figli.

In ogni caso, qualora le previsioni di cui al CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie dovessero ritenersi ostative all'assegnazione temporanea richiesta, in quanto istituto non espressamente richiamato dalle norme pattizie, ed



il richiamo al solo scopo di riconoscere una semplice precedenza nelle operazioni non dà certo attuazione al dettato dell'art.42 bis, lo stesso dovrebbe ritenersi nullo in parte qua ex art.1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa (l'art.42 bis del D.Lvo 151/2001).

Ora, poiché si è in presenza di una disposizione normativa sopravvenuta, l'art. 42-bis riportato è da ritenersi applicabile, in assenza di una disposizione escludente dalla sua portata applicativa l'ambito scolastico, seppur - per come già detto - con i necessari adattamenti in fase attuativa, tenuto conto della peculiarità del servizio scolastico.

Circa l'ambito di operatività dell'art. 42 bis cit., la prevalente giurisprudenza cautelare ha affermato che esso costituisce istituto diverso dall'assegnazione provvisoria di fonte contrattuale - la quale, invece, è diretta a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle singole e soggettive condizioni del richiedente - e che è applicabile anche ai casi di mobilità interna alla medesima amministrazione, ivi compresi i docenti dipendenti del MI. (cfr.



Tribunale di Milano, ordinanza n. 32285/2016).

Pertanto, la giurisprudenza, dovendo statuire in ordine a casi identici a quello in questione, è granitica nel ritenere che l'assegnazione temporanea debba essere riconosciuta.

Peraltro, è provato *per tabulas* che, con decreto del 20.03.2023 v'erano nell'ambito provinciale di Agrigento ben 54 posti di diritto per la scuola primaria, di cui 4 per la classe di sostegno dati per i pensionamenti

Ed ancora che in data 22.05.2023 l'Usp di Agrigento abbia pubblicato proprio decreto dove dichiara la sussistenza di ben 337 posti disponibili per la dotazione organica di diritto per la classe di sostegno.

Pertanto, stante l'istanza regolarmente notificata, stante la sussistenza di posti disponibili, stante che la docente Azzarello è mamma di una bambina di appena due anni, e che il nucleo familiare ha la residenza presso il Comune di Cammarata (AG) è di tutta evidenza che le va riconosciuto il diritto all'assegnazione temporanea presso l'istituto Giovanni XXIII di Cammarata, ovvero presso l'I.C. Philipppone di San Giovanni Gemini, o comunque



presso l'ambito provinciale di Agrigento, quindi il ricorso è meritevole di accoglimento.

II.

PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito "periculum in mora", che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre rilevare quanto segue.

La richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 - bis DL 151/200 riveste già di per sé, sulla scorta della sua formulazione e ratio, carattere straordinario e specifico volto ad ottenere una tutela imminente per il genitore lavoratore, che presta servizio lontano dalla casa familiare e, pertanto, dai figli.

Invero, lo scopo della norma è quello di fornire uno strumento al lavoratore che gli consenta di garantire l'unità familiare, che consiste nell'assegnazione temporanea al genitore con figli minori fino a tre anni di età presso la sede dell'altro genitore.

Talchè, considerando che la figlia della docente Azzarello ha compiuto da qualche giorno il secondo



anno di età, il protrarsi invano del tempo senza il riconoscimento del all'assegnazione temporanea della stessa presso l'Amministrazione resistente, ed il perpetrarsi del dissenso da parte della stessa, comporterebbe una lesione del diritto sancito dalla norma con un ulteriore pregiudizio grave ed irreparabile per la lavoratrice che potrebbe non beneficiarne più per carenza dei presupposti in futuro (limite dei tre anni per i figli).

Del resto, i tempi di un giudizio ordinario, renderebbero l'eventuale provvedimento inutiliter datae.

Pertanto, in difetto di emissione del provvedimento d'urgenza, la ricorrente subirebbe un pregiudizio irreparabile.

SULL'ADOZIONE DEL DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE

Giova altresì specificare che sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, in quanto le scuole stanno procedendo alle assegnazioni dei suddetti posti disponibili per la classe di concorso di sostegno nell'ambito provinciale di Agrigento, al



fine di provvedere alla stipula dei contratti annuali.

Si consideri altresì che alla data dell'udienza per la trattazione del ricorso, le scuole potrebbero avere già ultimato le "chiamate" del personale con la sottoscrizione dei relativi contratti e, pertanto, l'odierna ricorrente rimarrebbe priva dell'assegnazione temporanea per l'anno in corso.

Dunque, appare assolutamente necessario riconoscere con riserva alla ricorrente, nelle more della suddetta trattazione, il diritto all'assegnazione temporanea presso l'I.C. Giovanni XXIII di Cammarata, oppure, presso l'I.C. Philipponi di San Giovanni Gemini, o comunque presso l'ambito provinciale di Agrigento, per le motivazioni così come dettagliatamente documentate nel ricorso.

Di contro, l'adozione di un provvedimento cautelare con riserva non causerebbe alcun danno grave ad altri soggetti, dal momento che, se non dovesse essere confermato successivamente, il contratto eventualmente firmato dal ricorrente verrebbe revocato con conseguenziale assegnazione per il prosieguo dell'anno scolastico ad altro candidato, che comunque perderebbe un solo mese a fronte



dell'intero anno scolastico che invece perderebbe l'odierno ricorrente qualora non venisse adottata la misura richiesta.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Caltagirone, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis e seguenti c.p.c., in accoglimento del presente ricorso,

VOGLIA

- **IN VIA PRINCIPALE**, con decreto inaudita altera parte, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex articolo 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 presso l'USP di Agrigento e nello specifico presso l'I.c. Giovanni XXIII di Cammarata o presso l'I.C. Philipponi di San Giovanni Gemini o in subordine in altro istituto della Provincia di Agrigento, per l'effetto, condannare le parti resistenti, ognuna per gli adempimenti di propria competenza a disporre



l'assegnazione temporanea ex articolo 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 della docente Azzarello e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione della notifica a mezzo fax e/o via pec, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

- **IN VIA SUBORDINATA**, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e con ordinanza accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione temporanea ex articolo 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 presso l'USP di Agrigento



presso l'I.c. Giovanni XXIII di Cammarata oppure presso l'I.C. Philipppone di San Giovanni Gemini o in subordine in altro istituto della Provincia di Agrigento e, per l'effetto, condannare le parti resistenti, ognuna per gli adempimenti di propria competenza a disporre l'assegnazione temporanea ex articolo 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 della docente Azzarello, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.

-In ogni caso, ove occorra, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei concorrenti in questione, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c., (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia.

Con condanna di spese competenze ed onorari di causa.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e



ragione.

Si produce la seguente documentazione:

All 1 Contratto a tempo indeterminato ricorrente;

All 2 Istanza ex art. 42 bis dlgs 151 2021 e prova di notifica;

All 3 Istanza del 23.05.2023 e prova di notifica;

All 4 Certificato anagrafico di nascita, di Stato di famiglia rilasciato dal ministero dell'interno,

All 5 Nota dell'usp di Agrigento;

All 6 Decreto dell'Usp di Agrigento del 20.03.2023 e tabella cessazioni primaria;

All 7 Decreto dell'Usp di Agrigento del 22.05.2023 e tabella con la dotazione organica riferita alla scuola primaria nell'ambito provinciale di Agrigento;

All 8 Contratto a tempo indeterminato sig. Nicola Madonia, marito della ricorrente e decreto che dispone l'assegnazione provvisoria presso l'ambito di Agrigento;

All 9. Provvedimenti giurisprudenziali favorevoli;

All 10. Dichiarazione esenzione contributo unificato.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato



stante la dichiarazione allegata.

Palermo, 06.06.2023

Avv. Francesco Carità

